

OGGETTO: Vincolo idrogeologico – R.D.L. n. 3267/23 e R.D. n. 1126/26 TAB. A.
Comune di BOMARZO - Istanza della Soc. "INERTI BOMARZO S.r.l." per ampliamento della
cava di sabbia e ghiaia in località "Collevale" - lotto 2.
Fasc. 11806 V.I.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la D.G.R. n. 734 del 28 settembre 2007, che conferisce al Dr. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26/10/2007 che conferisce all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO l' ATTO DI ORGANIZZAZIONE n. B4755 del 14/12/2004 riguardante procedimenti relativi ad autorizzazioni di cui al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il R.D. n. 1126 del 16/05/1926;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

VISTA la D.G.R.L. n. 6215 del 30/07/1996;

VISTA la D.G.R.L. n. 3888 del 29/07/1998;

VISTA la L.R. n. 4 del 20/01/1999;

VISTA la D.G.R.L. n. 1745 del 20/12/2002;

VISTA l'istanza della Società INERTI BOMARZO S.r.l. del 03/07/2007;

VISTA la nota prot. n. 12483 datata 01.10.2007 del Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato relative all'istanza di cui in oggetto;

VISTA la Pronuncia di V.I.A. n. 228613 del 20/12/2007 resa ai sensi del D.P.R. 12/04/1996;

TENUTO CONTO del parere formulato dal Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato nella scheda notizie allegata alla citata nota n. 12483 del 01.10.2007, e delle prescrizioni in essa allegate;

TENUTO CONTO della conclusione della Procedura di V.I.A., ai sensi del D.P.R.12/04/1996, n. 228613 del 20/12/2007 che esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera;

TENUTO CONTO della seguente documentazione tecnica, allegata all'istanza, comprendente:

- 1) relazione tecnica – piano di coltivazione a firma del Dr. Ing. Daniele Rossetti;
- 2) elaborato progettuale (TAV: 1,2,3,4,5) a firma del geometra Ugolini Luca, del Dr. Ing. Daniele Rossetti, del Dr. geol. Emma Bernardini e del Dr. agron. A. Cardarelli ;
- 3) relazione geologica a firma del Dr. geol. Emma Bernardini;
- 4) studio di V.I.A. a firma a firma del geometra Ugolini Luca, del Dr. Ing. Daniele Rossetti, del Dr. geol. Emma Bernardini e del Dr. agron. A. Cardarelli;
- 5) sintesi non tecnica a firma del Dr. geol. Emma Bernardini;
- 6) computo metrico a firma del geometra Ugolini Luca;
- 7) scheda notizie a firma del Dr. geol. Emma Bernardini e del geometra Ugolini Luca;

CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento ricade in tabella A di cui alla D.G.R. n. 6215 del 30/07/1996;

CONSIDERATO che sulla base degli atti e dei pareri di cui sopra, la prosecuzione dell'attività di cava può essere esercitata non essendo in contrasto con le finalità di cui al R.D. n. 3267/23 ed al relativo regolamento applicativo purché le modalità esecutive si conformino alle prescrizioni;

D E T E R M I N A

di CONCEDERE il NULLA OSTA ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico), fatti salvi diritti di terzi ed eventuali altri vincoli ostativi esistenti e nel rispetto delle norme Urbanistiche ed Ambientali, alla Soc. "INERTI BOMARZO S.r.l.", con sede a Bomarzo (VT) in Località Collevale snc, ad eseguire i movimenti di terra per la realizzazione del progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia sulla superficie del lotto n. 2 ricadente nel foglio n. 8, particelle 10/p e 11/p del Catasto terreni del Comune di BOMARZO in località "Collevale" e secondo la documentazione tecnica citata in premessa a condizione che:

- siano acquisiti prima dell'inizio dei lavori tutti i nulla osta da parte degli organi competenti;
- siano realizzati gli interventi e le raccomandazioni previsti nella relazione geologica redatta dal Dr. geol. Emma Bernardini e nelle relazioni tecniche e agronomiche a firma del Dr. ing. Daniele Rossetti e del Dr. agron. A. Cardarelli nonché degli elaborati tecnici presentati, che non siano in contrasto con le seguenti prescrizioni;
- sia mantenuta la distanza di rispetto, prevista dalle leggi vigenti, dalla strada Comunale che scorre a sud dell'area e da quella interpodereale che separa il lotto 2 dai lotti 1 e 3;
- sia mantenuta la distanza di rispetto, prevista dalle leggi vigenti, dagli elettrodotti presenti sull'area richiesta;
- sia mantenuta una distanza di 10m dalle aree con vegetazione;
- non dovranno essere effettuati lavori a distanze inferiori a 30m. dai manufatti presenti al confine nord del lotto 2;
- sia mantenuta una striscia di suolo, non soggetta a coltivazione, della larghezza minima di 30m. che dovrà separare il lotto n. 2 dai lotti 1 e 3;
- per quanto riguarda la stabilità delle scarpate (emerse e sommerse) in fase di coltivazione sarà il direttore del cantiere a stabilire di volta in volta l'inclinazione più idonea a garantire la stabilità delle stesse in relazione alla litologia che si presenta al fine di evitare che si innescino fenomeni di erosione o gravitativi e secondo quanto prescriverà il competente Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria ai fini della sicurezza del cantiere;
- l'attività estrattiva sia condotta per fasi e su parti di superficie stabilite secondo le indicazioni del direttore di cantiere in modo tale da procedere parallelamente ed in condizioni di sicurezza alla rinaturalizzazione dei luoghi delle parti precedentemente sfruttate;
- durante la fase di coltivazione, la profondità di estrazione nel sottosuolo rimanga subordinata alla possibilità di effettuare una razionale sistemazione, ma non dovranno comunque avvenire scavi in profondità al di sotto di quanto indicato negli elaborati progettuali;
- il ritombamento sia effettuato utilizzando i materiali di risulta provenienti dalla stessa attività estrattiva e se necessario anche materiali inerti dalle caratteristiche geologiche e stratigrafiche simili e compatibili con quelli presenti nell'area e tali da non alterare il locale equilibrio idrogeologico né creare possibili inquinamenti alle acque superficiali e profonde;
- sia acquisito un ulteriore parere geologico specifico, qualora il ritombamento, di cui sopra, sia considerato attività di discarica con presentazione di idonea progettazione ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- l'area prevista dalla coltivazione e dal recupero ambientale dovrà essere delimitata con termini lapidei costruiti a regola d'arte e numerati progressivamente e disposti lungo i vertici dei confini dell'area;
- la zona prevista dall'ampliamento e dal recupero ambientale dovrà essere idoneamente recintata e la recinzione mantenuta in perfetta efficienza;
- il materiale di risulta non utilizzato e comunque non asportato dalla cava sia sistemato sul piano di cava senza determinare buche o avvallamenti e venga smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. Lazio 816/06;
- durante la coltivazione dovrà essere garantita l'assoluta protezione dal rischio di inquinamento delle acque sotterranee e siano adottati tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare possibili frane o cedimenti del terreno e rendere gli scavi non pericolosi per il personale addetto ai lavori;
- per il recupero finale dell'area siano adottati tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare possibili frane o cedimenti del terreno realizzando una idonea regimazione delle acque meteoriche evitando fenomeni di erosione, scolo improprio o ristagno;

- qualora durante l'esecuzione dei lavori od in seguito, si dovessero ravvisare pericoli di carattere idrogeologico, la Società "INERTI BOMARZO S.r.l.", si dovrà impegnare a realizzare tutte le eventuali opere necessarie al riassetto del suolo;
- qualora l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una ZPS, o di un SIC, il proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente.
- i lavori di coltivazione e recupero ambientale siano realizzati nel più assoluto rispetto delle leggi vigenti che tutelano il territorio (norme urbanistiche ed edilizie), l'ambiente naturale ed antropico (inquinamento dell'aria, dell'acqua ed acustico), nonché delle norme dispositive e procedurali previste dalla L.R. del 6.12.2004 n. 17 e dal Regolamento di attuazione n. 5 del 14.04.2005;

Il Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. dovrà vigilare sull'osservanza delle prescrizioni impartite ed intervenire in caso di inadempienza anche mediante la sospensione dei lavori, che dovrà essere protratta fino all'eliminazione dell'inadempienza riscontrata, sempre nel rispetto delle prescrizioni impartite e degli elaborati progettuali.

La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data dell'atto, ferme restando le condizioni ambientali significative ai fini del vincolo idrogeologico in essere al momento del rilascio. Entro tale periodo devono avere inizio i lavori autorizzati ed in tal caso la validità dell'autorizzazione si protrae sino al compimento dei lavori stessi. Qualora i lavori non abbiano inizio entro tre anni dalla data del presente atto, l'autorizzazione decade e deve essere presentata nuova istanza.

Il Comune di BOMARZO pubblicherà per 15 giorni all'Albo Pretorio il presente provvedimento e la documentazione tecnica citata in premessa. Dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni, il Comune notificherà all'istante ed al Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. l'autorizzazione e la documentazione tecnica.

Le eventuali osservazioni saranno inoltrate per le successive determinazioni all'Area 2S/05 - Difesa del Suolo della Regione Lazio.

Il Comune di BOMARZO, prima della stipula della convenzione, acquisirà dal Coordinamento Provinciale di VITERBO del C.F.S. l'indicazione dell'importo del valore di tutte le opere di recupero, valutate sulla base dei costi medi stabiliti dal prezzario regionale, relativo al vincolo idrogeologico, che sarà ricompreso in unica fideiussione onnicomprensiva, la Società "INERTI BOMARZO S.r.l." a garanzia di tutte le opere di recupero ambientale stipulerà, a seguito dell'indicazione dell'importo complessivo, una fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà versare a favore del COMUNE in cui è contenuta la seguente specifica: **“a semplice richiesta del COMUNE, previo parere per quanto di competenza della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05 Difesa del Suolo, l'Ente fideiussore provvederà alla liquidazione integrale dell'importo garantito che il concessionario autorizza sin d'ora la concedente ad introitare in caso di inadempienze”**.

L'interessato dovrà comunicare, con lettera raccomandata, al Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato ed alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05, la data di inizio dei lavori, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché l'avvenuta ultimazione degli stessi entro trenta giorni dalla loro conclusione.

Il Coordinamento Provinciale di VITERBO del Corpo Forestale dello Stato dovrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, informare la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/05 Difesa del Suolo, che potrà adottare i provvedimenti di competenza;

Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi, sarà cura dell'interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli gravanti sull'area in oggetto, in particolare per quanto concerne il decreto L.vo n. 42/2004 e la L.R. n. 24 e 25 del 6/7/1998.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.